

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 marzo 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì); 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il martedì e il giovedì); 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1986, n. 65.

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

Pag. 4

LEGGE 7 marzo 1986, n. 66.

Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico Pag. 7

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 marzo 1986.

Proroga dei termini per mancato funzionamento delle cancellerie degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma nei giorni 10 e 11 febbraio 1986 Pag. 8

Ministero dei trasporti

DECRETO 14 febbraio 1986.

Istituzione presso il comune di Campione d'Italia del registro di iscrizione delle imbarcazioni da diporto di proprietà dei cittadini con almeno sei mesi di residenza effettiva nel comune Pag. 9

DECRETO 11 marzo 1986.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 12 marzo 1986.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1985 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1985 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate Pag. 11

DECRETO 12 marzo 1986.

Approvazione del modello 102/bis, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute nell'anno 1973 e negli anni precedenti soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate Pag. 13

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ordine mauriziano a decorrere dalla data del 1° gennaio 1986 Pag. 15

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo, 10 marzo 1976). Pag. 15

Entrata in vigore della convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo, 10 maggio 1979). Pag. 15

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, con allegati A e B, undici allegati e due scambi di note, firmato a Udine il 15 maggio 1982 Pag. 15

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, ad accettare un lascito. Pag. 15

Ministero del tesoro:

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990 Pag. 15

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 Pag. 15

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992 Pag. 15

Media dei cambi e dei titoli dell'11 marzo 1986. Pag. 16

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 18

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità Pag. 18

Ministero della sanità: Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali. Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative Pag. 18

CONCORSI ED ESAMI**Ministero della difesa:**

Concorso a duecentonovanta posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare Pag. 19

Aumento da trentuno a cinquanta del numero dei posti messi a concorso, con decreto ministeriale 5 dicembre 1984, per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'ammissione al centottavo corso superiore di stato maggiore. Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione: Rinvio della data di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore per gli uffici ministeriali centrali e periferici della regione Lazio Pag. 20

Regione Piemonte: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40 Pag. 21

Regione Molise:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3 Pag. 21

Riduzione, da sette a sei, del numero dei posti del concorso ad assistente medico in formazione - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 3. Pag. 21

Regione Puglia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/6 Pag. 21

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale LE/10 Pag. 21

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7 Pag. 21

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 21

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 1° febbraio 1986, recante: «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1986) Pag. 22

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, relativo all'impegno assunto a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Lombardia e Veneto e a copertura integrativa di «altri progetti» di competenza regionale, ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - anno finanziario 1985). (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1986) Pag. 22

Regione Veneto: Avviso di rettifica al comunicato relativo al bando di concorso a due posti di psicologo collaboratore per il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 23. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1986) Pag. 22

Regione Abruzzo: Avviso di rettifica al comunicato relativo al bando di concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 1. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1986) Pag. 22

Regione Piemonte: Avviso di rettifica al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 40. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1986) Pag. 22

SUPPLEMENTI ORDINARI**CORTE DEI CONTI**

Concorso riservato, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva.

Concorso riservato, per esami, a sessantasette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

Concorso riservato, per esami, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

Concorso riservato, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia.

Concorso riservato, per esami, a quattordici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

Da 86A1567 a 86A1571

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1986, n. 65.

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio di polizia municipale

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art. 2.

Funzioni del sindaco

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3.

Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Art. 4.

Regolamento comunale del servizio di polizia municipale

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Art. 5.

*Funzioni di polizia giudiziaria,
di polizia stradale, di pubblica sicurezza*

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Art. 6.

Legislazione regionale in materia di polizia municipale

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

Art. 7.

Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Art. 8.

Titoli di studio

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Art. 9.

Comandante del Corpo di polizia municipale

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 10.

Trattamento economico del personale di polizia municipale

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Art. 11.

Comunicazione dei regolamenti comunali

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

Art. 12.

Applicazione ad altri enti locali

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Art. 13.

Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Copertura dell'onere finanziario

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 5, comma 1:

— L'art. 221 (*Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria*), terzo comma, c.p.p., come sostituito dall'art. 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, stabilisce che sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, oltre alle persone indicate nei commi precedenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

— Il testo vigente dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale del 1959 è il seguente:

« Art. 137. (*Espletamento dei servizi di polizia stradale*). — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [riordinato ora in Polizia di Stato a norma della legge 1° aprile 1981, n. 121].

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale, previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d), spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli dei lavori pubblici e dei trasporti, è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

Nota all'art. 7, comma 1:

Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.

Note all'art. 10, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), è il seguente:

«Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonché ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000».

— Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.

— L'art. 43, terzo comma, della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), così dispone:

«Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

Nota all'art. 10, comma 3:

Per il testo dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 347/1983 v. nelle note al comma 2 del presente articolo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 304):

Presentato dall'on. FRANCHI Franco ed altri il 9 agosto 1983.

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede referente, il 26 settembre 1983, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 5 ottobre 1983; 28, 30, 31 maggio 1984; 6 giugno 1984; 4, 5, 11 luglio 1984; 19 settembre 1984; 28 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1984 e approvato il 17 gennaio 1985, in un testo unificato con atti numeri 336, 356, 475, 576, 846.

Senato della Repubblica (atto n. 1125):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 5, 28 marzo 1985; 29 maggio 1985; 25 luglio 1985; 3 ottobre 1985; 12, 17 dicembre 1985 e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atti numeri 304, 336, 356, 475, 576, 846/B):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 27 febbraio 1986 in un testo unificato con atti numeri 336, 356, 475, 576, 846.

86G0225

LEGGE 7 marzo 1986, n. 66.

Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

«Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14. (*Utilizzazione del personale docente di ruolo*). — La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.